

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxx R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 13.6.23 con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente

TRA

**DEBITORE**, rappresentato e difeso dall'avv. **OMISSIS**;

**OPPONENTE**

E

**RAPPRESENTANTE**, quale rappresentante di **SOCIETA' SPV s.r.l.**, rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS**;

**OPPOSTA**

**RAPPRESENTANTE IN PROPRIO s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS**;

**INTERVENUTA**

Oggetto: contratti bancari; opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come in atti.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

**DEBITORE** ha proposto opposizione al decreto n. xxxx/20, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 30.11.20, con il quale gli è stata ingiunto il pagamento della somma di € 31.375,33 oltre interessi e spese del procedimento, in favore della odierna opposta, che ha dedotto di essere cessionaria del relativo credito riveniente da contratto di mutuo fondiario per € 49.593,75 stipulato in data 18.4.07 dal Muto con **Banca s.p.a.**

L'opponente ha contestato la pretesa creditoria ed ha chiesto: “- revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto per la causali in premessa; - e, quindi, conseguentemente accertare e dichiarare che il capitale ingiunto con il monitorio è errato; inoltre, accertare e dichiarare la nullità della clausola di previsione del TAN contenuta nel contratto di mutuo ed il relativo regime finanziario composto degli interessi corrispettivi applicato dalla banca, poiché non specificatamente previsto e sottoscritto dal sig. **DEBITORE**, il tutto per le motivazioni svolte in premessa; e, per l'effetto, adottare ogni conseguente provvedimento”.

**RAPPRESENTANTE IN PROPRIO** si è costituita in giudizio dapprima in proprio e poi in veste di rappresentante di **SPV s.r.l.** ed ha contestato le avverse deduzioni.

Preliminarmente, deve precisarsi che la costituzione di **RAPPRESENTANTE** in proprio va considerata alla stregua di un intervento volontario, atteso che, per le motivazioni enunciate nell'ordinanza del 20.6.21, da intendersi in questa sede richiamate, la parte opponente ha correttamente evocato in giudizio la stessa unicamente in qualità di mandataria di **SOCIETA' SPV**.

Nel merito si osserva quanto segue.

Pacifica e comunque riscontrata in via documentale la stipulazione del contratto di mutuo fondiario dedotto in giudizio, deve essere innanzitutto disattesa la contestazione concernente l'erroneità della somma pretesa per omesso computo dei due pagamenti indicati dall'opponente (per € 800,00 in data 31.7.14; per € 400,00 in data 8.10.18).

Non è infatti dimostrato che si tratti di versamenti di importi ulteriori rispetto a quelli già portati in detrazione dalla opposta, come da estratto ex art. 50 t.u.b. in atti.

Infondata è anche l'eccezione di nullità ex art. 117 t.u.b. delle clausole aventi ad oggetto gli interessi corrispettivi e moratori, formulata sull'assunto della concreta applicazione di tassi diversi e maggiori rispetto a quelli pattuiti.

La dedotta discordanza non è infatti neanche in astratto idonea ad inficiare la validità delle clausole, essendo la nullità ex art. 117 t.u.b. correlata unicamente alla mancata indicazione del tasso applicabile.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

La discordanza potrebbe invece rilevare in punto di determinazione del quantum dovuto.

A tal fine è stata espletata ctu contabile, dalla quale è emersa la conformità degli interessi corrispettivi computati dalla Banca al tasso pattuito.

L'esito di tale accertamento non ha formato oggetto di puntuale contestazione da parte dell'opponente nel termine ex art. 195, comma 3, c.p.c. e nell'ulteriore corso del giudizio, dovendosi in particolare rilevare che i consulenti tecnici di parte opponente non hanno formulato alcuna osservazione critica rispetto alla dettagliata analisi operata dalla dott.ssa **OMISSIS** e al calcolo da questa effettuato, dei quali hanno, anzi, riconosciuto la formale correttezza.

Il ctu ha accertato unicamente una discordanza in punto di interessi di mora, addebitati per un importo in eccesso di € 95,81 rispetto al quantum giustificato dalle pattuizioni contrattuali.

Va poi disattesa anche la contestazione concernente la discordanza tra tan e tae, che muove dall'assunto della illegittima capitalizzazione degli interessi correlata all'ammortamento c.d. alla francese.

In detto sistema di ammortamento gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Il piano di ammortamento alla francese non comporta, dunque, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 (cfr., tra le altre, Trib. Roma, Sez. XVII, n. 2950 del 23.2.22, Trib. Cosenza, Sez. I, n. 1543 dell'8.9.22).

Neanche rileva infine, non essendo applicabile *ratione temporis* l'art. 125 -bis t.u.b. (comunque non invocato), la discrasia tra taeg/isc indicato in contratto e quello effettivo, dedotta in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.

Infatti, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato, e perciò la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 t.u.b. mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. 39169/21, 26585/22).

L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate potrebbe dunque, al più, dare luogo ad una pretesa risarcitoria per responsabilità, contrattuale o precontrattuale, della Banca, che nella specie non è stata fatta valere dall'opponente.

Per quanto sin qui osservato e tenuto conto degli esiti della ctu, da cui è emerso, come detto, un addebito non dovuto di interessi di mora per € 95,81, la pretesa creditoria merita accoglimento per l'importo di € 31.279,52.

La pur minima discordanza rispetto all'importo ingiunto impone la revoca del decreto ingiuntivo, cui segue la condanna dell'opponente al pagamento di detta somma, oltre interessi come da domanda.

Le spese, incluse quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente relativamente al rapporto processuale con la parte opposta.

Spese compensate nel rapporto processuale con **RAPPRESENTANTE IN PROPRIO**, costituitasi in giudizio in difetto di legittimazione, tenuto conto della minima attività difensiva svolta dall'opponente rispetto alla costituzione medesima.

Spese di ctu definitivamente a carico dell'opponente.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento della somma di € 31.279,52, oltre interessi come da domanda, in favore dell'opposta;

- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- compensa le spese relative al rapporto processuale tra opponente e **RAPPRESENTANTE** in proprio;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu.

Cosenza, 6.10.2023

Il giudice  
dott. Andrea Palma

EX PARTE